

Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it

Direzione Coesione Sociale
Settore Standard formativi e orientamento professionale
coesionesociale@regione.piemonte.it

I Dirigenti

Torino, - **3 NOV, 2016**
Protocollo n. **22339** / A1409A
Classificazione 14 130 70

Al SISP delle ASL

Alle agenzie formative accreditate

Agli Uffici regionali decentrati della
Formazione

Al Servizio formazione della Città
metropolitana

e p.c. Ai Servizi SUAP dei Comuni

e p.c. Alle Camere di Commercio

del Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: Primi indirizzi applicativi della DGR. n. 20-3738 del 27/07/2016 (*Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente*)

Come noto, in data 27 luglio 2016 la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 20-3738 la "Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente" (reperibile sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 34 del 25/8/2016 <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/34/siste/00000117.htm>.)

Con tale provvedimento la Regione Piemonte vincola l'esercizio dell'attività di tatuatori, operatori di piercing e trucco permanente a percorsi formativi obbligatori, erogati da enti formativi accreditati dalla Regione.

La Deliberazione prevede un percorso formativo **obbligatorio sia per quanti già eseguono prestazioni di tatuaggio, piercing e trucco permanente (in via esclusiva o complementari ad altre attività), sia per coloro che intendono avviare tali attività, finalizzato ad acquisire adeguate conoscenze sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione.**

Il percorso formativo non è obbligatorio per coloro che effettuano **esclusivamente** la foratura del lobo dell'orecchio (anche come prestazione **complementare alle** attività di farmacia, parafarmacia e di **vendita di monili o di oggetti preziosi**) e **non abilita** ad effettuare attività di piercing su parti anatomiche **la cui funzionalità potrebbe essere compromessa** (es. lingua, genitali, mammelle).

È in capo alle Agenzie formative accreditate dal sistema regionale l'organizzazione dei corsi e la scelta del personale docente secondo le indicazioni contenute nel provvedimento. Le Agenzie si stanno organizzando per presentare le proprie offerte; i corsi potrebbero iniziare intorno alla fine dell'autunno.

In questa fase, i soggetti interessati potranno avere informazioni sull'avvio dei corsi consultando la banca dati della formazione presente su www.sistemapiemonte.it o prendere contatto con gli uffici regionali della Formazione decentrati nelle varie ex Province o presso la Città Metropolitana di Torino **esclusivamente** via mail.

Di seguito i riferimenti che possono essere forniti:

Ufficio di Asti	marinapaola.berardi@regione.piemonte.it
Ufficio di Alessandria	latiana.bruciamacchie@regione.piemonte.it
Ufficio di Biella e Verbania	Patrizia.schifino@regione.piemonte.it
Ufficio di Cuneo	manuela.demaria@regione.piemonte.it
Ufficio di Novara	laura.debiagi@regione.piemonte.it
Ufficio di Vercelli	Antonella.bertarello@regione.piemonte.it
Città Metropolitana Torino	patrizia.tinelli@regione.piemonte.it

Per ricevere informazioni sulle modalità per ottenere eventuale riconoscimento di corsi pregressi i soggetti potranno, invece, rivolgersi agli uffici del Settore regionale "Standard formativi e orientamento professionale", via Magenta, 12 – Torino trasmettendo le richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: - irene.bottaro@regione.piemonte.it.

Ulteriori chiarimenti sul percorso formativo sono reperibili sul sito regionale alla pagina:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/prevenzione-e-promozione-della-salute/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-vita/1020-estetica-e-salute>

In attesa che il processo entri a regime e sul territorio siano fruibili i corsi formativi, preso atto delle richieste di chiarimenti pervenute da Comuni o utenti circa alcuni **aspetti applicativi** di carattere operativo si ritiene opportuno fornire ulteriori delucidazioni, necessarie **ai fini della corretta e** uniforme applicazione del provvedimento su tutto il territorio regionale.

Alcuni dubbi interpretativi hanno interessato coloro che intendono "avviare una nuova attività" e sono privi dell'attestato di frequenza con profitto rilasciato al termine del percorso.

Il 4° capoverso **del paragrafo 3 (Caratteristiche del percorso e obbligo di frequenza)** dell'Allegato A prevede che: "...**coloro che alla data di entrata in vigore della deliberazione, devono avviare l'attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente o l'hanno avviata da meno di 2 anni devono iscriversi al primo corso utile ed hanno 1 anno di tempo per frequentare i moduli del corso**" mentre il 5° capoverso dello stesso paragrafo precisa che: "il possesso dell'attestato di frequenza con profitto al corso è **condizione necessaria per l'apertura di nuove attività**".

Il provvedimento regionale mira a non ostacolare l'avvio di nuove attività in questa fase di transizione ma, nel contempo, sottolinea la necessità che, a regime, l'esercizio delle stesse debba essere subordinato al completamento di un adeguato percorso formativo.

Pertanto, in questa fase, tenuto conto dei tempi necessari per l'organizzazione e l'attivazione dei corsi formativi previsti dalla DGR in oggetto e preso atto che le tempistiche per il **completamento** del percorso formativo delineato dallo stesso provvedimento potrebbero essere molto penalizzanti per le **attività già programmate o in corso di** realizzazione, è stata prevista la possibilità di non bloccare **l'esercizio di impresa garantendo l'avvio** di nuove attività nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme finora in vigore, fatta eccezione per il possesso dell'attestato formativo, a condizione che il soggetto si **impegni ad iscriversi al "primo corso utile"** (in qualunque ambito territoriale regionale venga attivato) ed a **frequentare i moduli del corso entro un anno dall'iscrizione. L'obbligo previsto dal 5° capoverso si riferisce pertanto ad un sistema "a regime", obiettivo che, ragionevolmente, non sarà raggiunto prima dell'inizio del 2018.**

Ulteriori chiarimenti si rendono necessari rispetto a coloro che già operano nel settore Tatuaggio e piercing da almeno 2 anni.

Il 2° capoverso del paragrafo 3 dell'Allegato A specifica che tali soggetti: "... **hanno l'obbligo di frequenza del solo 4° modulo...**".

Considerato che l'esercizio dell'attività di Tatuaggio e piercing è vincolato alla comunicazione di inizio attività all'Asl ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.G.R. n. 46/2003¹ (Allegato A *Notifica dell'attività di Tatuaggio e piercing*) le Agenzie formative, a fronte di richiesta di frequenza **del solo 4° modulo**, devono acquisire copia della seguente **documentazione**:

nel caso di titolare/socio di impresa artigiana e non il richiedente deve presentare:

ricevuta della notifica all'ASL

iscrizione all'Inail² (solo per il titolare/socio di *impresa non artigiana*)

nel caso di dipendente, associato in partecipazione, co.co.co e nelle altre fattispecie previste dalla normativa vigente in materia di lavoro il richiedente deve presentare:


contratto di lavoro

Cordiali saluti.

La Dirigente del Settore Standard Formativi e
Orientamento Professionale
Dott.ssa Nadia BORDERO



Il Dirigente del Settore Prevenzione e Veterinaria
Gianfranco CORGIAT LOIA



RP

¹ Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n. 46 Prime indicazioni tecnico - sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/02003/22/siste/00000147.htm>

² D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

